UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REG. XLV N. 1080

IL RETTORE

premesso che con D.R. n. 901 in data 21.8.2007 è stato emanato il "Regolamento delle spese per lavori, servizi e forniture in economia", che nell'allegato 1B prevede tra le categorie merceologiche i "Servizi di editoria e stampa";

preso atto che il medesimo Regolamento all'art. 3, 2° comma dispone che, oltre il limite di € 100.000 e sino a € 200.000, la spesa in economia per forniture di beni e servizi deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;

richiamato il D.R. n. 2198 in data 28.12.2001 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per le spese di pubblicazione, il cui art. 6 stabilisce che "Rimane determinata la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle spese superiori a L. 40.0000= pari a € 20.658,28 per le pubblicazioni effettuate su fondi di Istituti, Centri e Strutture assimilate e per le spese superiori a L. 50.000 pari a € 25.882,84 per le pubblicazioni effettuate su fondi di Dipartimenti e Strutture Assimilate;

viste le deliberazioni n. 429/14444 e n. 450/27779, assunte in data 2 ottobre 2007 e in data 3 ottobre 2007 rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con le quali è stata approvata la modifica dell'art. 6 del Regolamento per le spese di pubblicazione, per adeguarlo al citato Regolamento delle spese per lavori, servizi e forniture in economia;

richiamato il Tit. VII – Autonomia Regolamentare – dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

ritenuto di procedere alla modifica dell'art. 6 del Regolamento;

d e c r e t a

di emanare la modifica all'art. 6 del Regolamento per le spese di pubblicazione, che entra in vigore dalla data del presente provvedimento nei seguenti termini:

Art. 6 Limiti di spesa per approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
"Rimane determinata la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle spese di pubblicazione nei limiti previsti dal Regolamento delle spese per lavori, servizi e forniture in economia".

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Il testo del Regolamento per le spese di pubblicazione, in virtù delle modifiche apportate, è il seguente:

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI PUBBLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento.
Il presente Regolamento disciplina la stampa, la vendita e la diffusione di libri, periodici, dispense didattiche, ricerche, lavori originali ed ogni altro scritto, per la cui pubblicazione, riproduzione o commercializzazione si impieghino fondi del bilancio dell'Università di Parma o del bilancio di strutture dell'Università di Parma.

Art. 2 Norme generali.
Le pubblicazioni di cui all'art. 1 devono indicare in opportuna evidenza:
la denominazione "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA", seguita da quella della struttura universitaria (Dipartimento, Centro, etc.), che abbia eventualmente contribuito in tutto o in parte con fondi iscritti nel proprio bilancio alle spese di pubblicazione, riproduzione o commercializzazione;
il titolo dell'opera e il nome dell'autore o degli autori. Almeno tre esemplari di ogni pubblicazione devono essere inventariati dalle strutture universitarie che le hanno finanziate.

Art. 3 Autori.
Possono essere autori delle pubblicazioni di cui all'art. 1 i dipendenti dell'Università di Parma, professori a contratto, laureati titolari di borse di studio o assegni di ricerca presso l'Università di Parma, iscritti ad un corso di dottorato di cui l'Università di Parma sia sede amministrativa o consorziata, collaboratori indicati nel progetto di ricerche coordinate da un docente dell'Università di Parma, cultori della materia ufficialmente nominati dai Consigli di Facoltà, coloro che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Università di Parma, nonché studiosi di chiara fama che, a vario titolo, partecipano ad attività universitarie.

Art. 4 Pubblicazioni destinate alla vendita.
La pubblicazione di volumi destinati alla vendita può essere finanziata con fondi del bilancio Universitario o di strutture dell'Università di Parma soltanto con la stipula di un contratto di edizione. I contratti di edizione per la pubblicazione di volumi possono prevedere la cessione dei diritti dell'autore o degli autori delle pubblicazioni all'Università di Parma. L'Università di Parma destina i fondi derivanti da tale cessione al bilancio delle strutture di appartenenza dell'autore o degli autori (se diverse, in proporzione all'entità di diritti dei diversi autori); le strutture dispongono dell'utilizzazione di detti fondi avendo riguardo alla loro provenienza. Le strutture universitarie devono trasmettere al Servizio Archivio e Protocollo copia di tutti i contratti di edizione stipulati entro trenta giorni dalla stipula dei medesimi. L'autorizzazione alla pubblicazione viene concessa dal Consiglio della struttura cui afferisce l'autore o gli autori.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 5 Pubblicazioni non destinate alla vendita.
Si intendono pubblicazioni non destinate alla vendita le pubblicazioni non commercializzate, le pubblicazioni ad uso interno, le riproduzioni di scritti con finalità didattiche interne ad esclusivo uso degli studenti, la stampa di reprints, ed in genere ogni scritto stampato con qualsiasi tecnica, quando sia esclusa la possibilità di cederlo a terzi dietro pagamento di un prezzo. Per queste pubblicazioni non è previsto l'obbligo di stipulare un contratto di edizione; alle spese relative si provvede secondo le modalità previste per la fornitura di servizi dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 6 Limiti di spesa per approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
"Rimane determinata la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle spese di pubblicazione nei limiti previsti dal Regolamento delle spese per lavori, servizi e forniture in economia".

Parma, 9 ottobre 2007

IL RETTORE
Gino Ferretti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Rodolfo Poldi

MB/rp